



COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Provincia di Bergamo
Viale della Rimembranza n°39, cap. 24060
web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

CONSIDERATO che il comune di San Paolo d'Argon (BG) è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 3 giugno 2010, esecutiva ai sensi di legge, e pubblicato sul BURL – serie inserzioni e concorsi n. 39 in data 29 SETTEMBRE 2010;n

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 26 novembre 2014, recante "Legge regionale 11 marzo 2005 e s.m.i. Redazione/aggiornamento del Documento di Piano unitamente all'aggiornamento/integrazione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. Avvio procedimento.";

VISTA la Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 16 "Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)";

PRESO ATTO che la L.R. 26 maggio 2016, n.16 ha modificato le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 5 della L.r. 28 novembre 2014, n.31 introducendo nuovi termini riguardanti anche la validità del Documento di Piano, in particolare:

- l'articolo 5, comma 1 della L.r 31/2014, così come modificata dalla L.r. 16/2017, prevede che "la Regione integra il PTR con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b-bis), della L.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera p), della presente legge, entro il 31 dicembre 2017";
- l'articolo 5, comma 2 della L.r 31/2014, così come modificata dalla L.r. 16/2017, prevede che "Le provincie e la Città metropolitana di Milano adeguano i rispettivi PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 2 della presente legge e ai contenuti dell'articolo 19 della L.r. 12/2005, entro 24 mesi dall'adeguamento del PTR di cui al comma 1";
- l'articolo 5, comma 5 della L.r 31/2014, così come modificata dalla L.r. 16/2017, recita: "La validità dei documenti di piano dei PGT comunali, la cui scadenza intercorra prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, può essere prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento con deliberazione del Consiglio comunale da assumersi entro la scadenza del proprio documento di piano, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4. **La validità dei documenti di piano dei PGT comunali la cui scadenza è già intercorsa può essere prorogata di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, con deliberazione motivata del consiglio comunale, da assumersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante' Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)", ferma restando la possibilità di approvare varianti nel rispetto dei contenuti di cui all'articolo 5, comma 4, della medesima legge regionale;**

PRESO ATTO, altresì, che "I comuni nell'ambito della loro potestà pianificatoria possono mantenere la possibilità di attivazione dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione del documento di piano o, nel caso in cui intendano promuovere varianti al documento di piano, disporre le opportune modifiche e integrazioni con la variante da assumere ai sensi della L.r. 12/2005" – articolo 5, comma 9 della L.r 31/2014, così come modificata dalla L.r. 16/2017;

ATTESO che:

- la Regione Lombardia ha approvato la L.r. n.31 del 28 novembre 2014 che detta le disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato affinché gli strumenti di governo del territorio orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate degradate o dismesse, al fine di non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola;
- l'originario art. 5 (Norma transitoria) della L.r. n. 31/2014 dettava la disciplina transitoria in ordine alle modalità e tempistiche per procedere alla integrazione e modifica degli strumenti di governo del territorio (P.T.R., P.T.C.P. e P.G.T.) prevedendo la proroga dei Documenti di Piano dei P.G.T. comunali, anche per quelli la cui scadenza fosse già intercorsa, fino ad intervenuta modifica dei piani sovraordinati;
- la Legge Regionale n. 16 del 26 /05/2017 ha modificato l'art. 5 della L.r. n. 31/2014 rimodulando le scadenze temporali degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati, non prevedendo più la proroga ex lege del Documento di Piano, definendo le modalità attraverso le quali i Comuni potranno attuare le diverse procedure di variante al Documento di Piano del P.G.T. e demandando al consiglio comunale la facoltà di prorogare il Documento di Piano previgente;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 2 maggio 2018 i.e., recante "PROROGA VALIDITA' DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 12 DELL'11/03/2005 E S.M.I. CON MODIFICHE DI CUI ALLA L.R. 28/11/2014, N. 31, MODIFICATA DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. N. 16/2017."

CONSIDERATO che, in attesa degli adeguamenti prescritti dal legislatore regionale con la citata legge 31/2004 e s.m.i., l'Amministrazione non intende paralizzare i processi di trasformazione e l'applicazione della disciplina del documento di Piano, almeno nelle parti non oggetto della richiamata Variante al PGT in adozione, sicché da prorogare detto documento tenuto conto delle misure di salvaguardia all'uopo previste dall'articolo 13, comma 12 della legge regionale 12/2005 e s.m.i.;

SI DA' NOTIZIA

dell'intervenuta proroga del previgente Documento di Piano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della L.r 31/2014 e s.m.i..

Di precisare che la validità del Documento di Piano del PGT mantiene i suoi effetti per dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale di cui all'articolo 5, comma 2 della citata legge regionale, fermo restando la possibilità di approvare varianti generali o parziali al documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano secondo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo 5 e di esercitare la possibilità di attivazione dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione del documento di piano o, nel caso in cui intendano promuovere varianti al documento di piano, disporre le opportune modifiche e integrazioni con la variante da assumere ai sensi della L.r. 12/2005 e s.m.i., secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 9 della L.r 31/2014, così come modificata dalla L.r.16/2017.

Di precisare che detta proroga avrà effetto fintanto che non sarà approvata definitivamente la variante generale,avviata con DGC n° 137 del 26 novembre 2014, in itinere, tenuto conto, altresì, delle misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Assi Sergio

documento firmato digitalmente